



MIUR

## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDICIZZAZIONE, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE CARTACEO, SELEZIONATO A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DELLO SCARTO D'ARCHIVIO EFFETTUATE DALL'INDIRE PRESSO LE SEDI DEGLI Ex-IRRE (CIG 5335013001)**

#### **Capitolato speciale per i servizi di distruzione della documentazione e di trasferimento degli archivi presenti presso le sedi ex IRRE**

#### **ART. 1 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

1.1 La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale nonché l'espletamento del servizio sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- a) Dalla lettera di invito ed offerta;
- b) Dalle clausole del presente Capitolato speciale e dei suoi allegati;
- c) Dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare dal D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. avente ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. avente ad oggetto: "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ";
- d) Dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
- e) Dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di diritto privato.

#### **ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO**

2.1 L'oggetto della procedura di gara e del successivo rapporto contrattuale è il servizio di indicizzazione, trasporto e distruzione di materiale cartaceo, selezionato a seguito delle operazioni dello scarto d'archivio, effettuate dal personale dell'Indire presso le sedi degli Ex-Irre.

#### **ART. 3 – UBICAZIONE E CONSISTENZA DEL SERVIZIO**

3.1 La documentazione risulta conservata negli archivi presenti presso le sedi degli Ex-Irre indicate nell'Allegato "B".

3.2 Il servizio relativo alla documentazione di archivio è quantificabile attualmente in circa 32.500 metri lineari.

3.3 Al fine di valutare la consistenza del servizio si fa presente che i servizi di indicizzazione, preparazione, carico e trasferimento della documentazione d'archivio costituiscono la prestazione principale, in termini economici, pari al 60/70 %, mentre i servizi di trasporto e distruzione della documentazione di scarto costituiscono l'attività secondaria.



MIUR

## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

3.4 Il servizio risulta così composto:

<b>Quantità (ml)</b>	<b>Servizio</b>
0	Custodia e ricerca
22.500 ml	Preparazione e trasporto documenti
10.000 ml	Trasporto e distruzione documenti

3.5 I suddetti quantitativi assumono carattere indicativo, non sono impegnativi per questa Amministrazione appaltante e potranno subire variazioni nel corso del rapporto contrattuale in relazione ai risultati delle operazioni di scarto d'archivio e dei mutamenti che potranno intervenire nel corso della durata contrattuale riguardo all'organizzazione dell'ente.

3.6 Il servizio di custodia e deposito della documentazione d'archivio dovrà essere attivato nella misura che verrà richiesta dall'Amministrazione.

3.7 I costi di smaltimento saranno a carico dell'impresa appaltante.

3.8 Nell'oggetto del Contratto rientrano altresì tutte le prestazioni accessorie, preparatorie, necessarie o soltanto utili all'espletamento del servizio.

### **ART. 4 – CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI**

4.1 Il servizio relativo alla documentazione di archivio, quantificabile in circa 32.500 metri lineari, al momento collocati presso le sedi indicate nell'Allegato "B", comprende le seguenti attività:

- a) servizio di indicizzazione mediante codifica alfanumerica della documentazione attualmente archiviata presso le sedi degli ex-Irre indicate nell'allegato "B";
- b) servizio di distruzione ed eliminazione della documentazione risultante dallo scarto d'archivio;
- c) servizio di preparazione, carico e trasferimento della documentazione dagli attuali archivi presenti presso le sedi degli ex-Irre indicate nell'allegato "B" alle sedi dei Nuclei territoriali di Torino, Roma e Napoli;
- d) eventuale servizio di custodia e consultazione della documentazione, comprensivo del servizio di ricerca e ricollocazione della documentazione consultata.

4.2 Si descrivono di seguito le attività che dovranno essere comprese nel servizio:

- **Distruzione e smaltimento del materiale individuato per lo scarto**

L'impresa aggiudicataria dovrà procedere alla distruzione della documentazione di scarto entro 6 (sei) mesi dalla data del rilascio delle autorizzazioni dalle rispettive Soprintendenze. I costi di smaltimento saranno a carico del Fornitore aggiudicatario del servizio.

La distruzione e il successivo smaltimento della documentazione dovrà avvenire con personale dell'Impresa aggiudicataria e con mezzi idonei autorizzati per il trasporto del suddetto materiale, nel rispetto della normativa sulla privacy, con le modalità indicate all'art. 21 del presente Capitolato speciale d'appalto.

- **Trasferimento del materiale residuo**



## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

L'impresa aggiudicataria dovrà avviare e concludere il trasferimento degli Archivi entro 6 (sei) mesi dalla data del rilascio delle autorizzazioni dalle rispettive Soprintendenze.

4.3 Qualora l'avvio dell'esecuzione del servizio avvenga in ritardo rispetto al suddetto termine, troveranno applicazione gli artt. 302, comma 5 e 305 del D.P.R. 207/2010.

4.4 L'impresa aggiudicataria dovrà ritirare i documenti d'archivio dalle sedi degli ex-Irre indicate nell'Allegato "B", accompagnati da elenchi di consistenza della documentazione, in formato elettronico e cartaceo.

4.5 All'atto della presa in carico, il responsabile designato dal fornitore dovrà redigere, in contraddittorio con un referente dell'Amministrazione, un **verbale di consegna nel quale sia specificato il dettaglio degli elenchi di consistenza** delle unità documentali ritirate ed attestante la garanzia della presa in carico di tutti i documenti presenti negli archivi.

4.6 L'impresa aggiudicataria con la firma del verbale di consegna assume la responsabilità della presa in carico di tutti i documenti presenti negli archivi suddetti.

4.7 Il trasloco degli archivi dovrà avvenire nel rispetto della seguente procedura:

- preparazione e sistemazione del materiale di archivio in appositi contenitori forniti dall'Appaltatore;
- presa in carico e trasferimento della documentazione d'archivio presso le nuove sedi mediante l'impiego di mezzi, personale, tecnologie e metodiche forniti dall'Appaltatore;
- controllo e verifica delle unità di archivio trasferite nelle nuove sedi;
- sistemazione della documentazione di archivio presso le sedi di Torino, Roma e Napoli.

4.8 L'impresa aggiudicataria deve predisporre, a proprie spese, la etichettatura dei contenitori con la indicizzazione dei documenti in modo da consentire la ricerca del materiale archivistico trasferito e, di verificare, anche attraverso l'utilizzo di dispositivi informatici la reale corrispondenza tra la dicitura apposta ai contenitori predisposti per il trasloco e l'effettivo materiale contenuto al loro interno.

4.9 L'impresa aggiudicataria deve, in corso d'opera, provvedere alla segnalazione delle eventuali anomalie risultanti dall'attività di trasloco, che saranno risolte in contraddittorio con l'Amministrazione appaltatrice.

4.10 L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione la data di conclusione delle operazione di trasloco.

4.11 Il verbale di consegna degli elenchi di consistenza delle unità documentali ritirate e trasferite dovrà essere consegnato al Direttore dell'Esecuzione del contratto ed al RUP.

4.12 Al termine del trasferimento degli archivi della documentazione da conservare e della distruzione del materiale da scartare, il Direttore dell'Esecuzione del contratto attesterà l'avvenuta corretta conclusione del servizio e avvierà la liquidazione dei corrispettivi convenuti.

4.13 L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare il servizio di deposito e ricerca alle condizioni economiche offerte dall'impresa aggiudicataria in sede di gara.

4.14 In costanza di rapporto l'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori servizi, non contemplati nelle richiamate proposte. Per tali servizi aggiuntivi le Parti concorderanno il corrispettivo che spetterà al Fornitore.

### **ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO**

5.1 Il contratto avrà la durata di mesi 6 (sei), decorrente dal termine indicato nel decreto di approvazione, fatti salvi i controlli e le verifiche di cui agli art. 11 e 12 del D.Lgs n. 163/06.

5.2 Alla scadenza del contratto, l'Amministrazione appaltante si riserva, limitatamente al servizio di cui all'art. 4.1 lett. d), di procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 punto 5 lett. a) e b) del D.Lgs.163/06.

### **ART. 6 – LUOGO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**



## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

6.1 Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite presso le sedi dell'INDIRE indicate nell'allegato "B", secondo le istruzioni impartite dall'Istituto.

### **ART. 7 – CORRISPETTIVO**

7.1 L'importo complessivo a base d'asta del servizio è di € **185.00,00** IVA esclusa. Offerte superiori verranno escluse.

7.2 L'importo complessivo dell'appalto è puramente indicativo, in quanto il valore effettivo sarà collegato alle attività effettivamente richieste dalla Stazione appaltante.

7.3 Il prezzo unitario netto offerto in sede di gara dovrà rimanere fisso ed invariato.

7.4 Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e dovrà essere calcolato con riferimento allo spazio occupato dai contenitori misurato sul lato più corto del contenitore stesso moltiplicato per il numero dei contenitori consegnati per il trasloco e/o la distruzione del materiale documentale.

### **ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

8.1 Il Fornitore è responsabile per le difformità e i vizi della sua prestazione.

8.2 Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, che hanno accesso ai locali dell'Amministrazione, le norme comportamentali e di sicurezza vigenti presso l'INDIRE.

8.3 Il Fornitore è responsabile del trattamento previdenziale e si impegna a praticare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento conforme alle norme di legge in materia previdenziale ed antinfortunistica, oltre che un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nel CCNL dei lavoratori di categoria.

### **ART. 9 – GESTIONE DEL CONTRATTO**

9.1 L'Istituto ed il Fornitore designano ciascuno il Responsabile del Contratto.

9.2 Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del contratto, comunica all'Amministrazione il nominativo del Responsabile del Contratto.

9.3 Il servizio dovrà avere avvio entro 10 (dieci) giorni dalla data di affidamento o di ricevimento dell'ordine.

9.4 Contestualmente all'avvio del contratto dovrà essere redatto, in conformità all'art. 304 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., specifico verbale di avvio del servizio fra l'impresa aggiudicataria ed il Direttore dell'esecuzione del contratto.

### **ART. 10 – ASSICURAZIONE E FIDEIUSSIONE**

10.1 L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese e per tutta la durata del contratto, a stipulare:



## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

- a) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura dei servizi contrattuali, per infortuni, lesioni o morte di persone e per danni a proprietà di terzi, il cui massimale sarà stabilito tra le parti in fase contrattuale;
- b) polizza a copertura dei danni e delle perdite dei materiali custoditi, qualunque ne sia la causa, il cui massimale sarà stabilito tra le parti in fase contrattuale.

10.2 Le Polizze indicate dovranno prevedere che le compagnie di assicurazione rinuncino al diritto di rivalsa nei confronti del Committente, in relazione alle responsabilità assunte dall'Appaltatore a fronte del contratto.

10.3 L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.lgs. 163/2006.

### **ART. 11 – VERIFICHE E CONCLUSIONE INTERVENTO**

11.1 Il controllo sul servizio prestato sarà effettuato dal Direttore dell'esecuzione nominato dall'INDIRE, secondo le modalità previste dal D.P.R. 207/2010 artt. 300 e seguenti. Il Direttore dell'esecuzione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

11.2 Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme alle specifiche tecniche richieste, l'impresa affidataria dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'INDIRE, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 e fatta salva la facoltà di risoluzione.

### **ART. 12 – PENALI**

12.1 L'Amministrazione procederà, attraverso l'attività del Direttore dell'esecuzione, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto al complesso delle prescrizioni contrattuali.

12.2 Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente contratto, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

12.3 Il Fornitore potrà inviare le proprie controdeduzioni, anticipandole via fax, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione. Se entro il predetto termine non saranno pervenute presso l'Amministrazione motivate e comprovate giustificazioni, il Responsabile del procedimento potrà applicare una penale a carico del contraente, fino all'1% dell'importo del contratto, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei servizi. L'Amministrazione si riserva di applicare, in caso di ritardo di avvio del servizio, una penale di €500,00 per ogni giorno di ritardo.

12.4 Per il recupero dei crediti derivanti dalle suddette penalità l'Amministrazione, a sua insindacabile scelta, potrà compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore, oppure avvalersi della garanzia definitiva.

### **ART. 13 – VARIAZIONI CONTRATTUALI ED ESTENSIONE DELLA FORNITURA**

13.1 L'entità delle attività così come indicate nell'art. 3 deve intendersi stimata in via puramente presuntiva e l'impresa aggiudicataria non potrà muovere alcuna eccezione, per ogni maggiore o minore quantità richiesta dall'INDIRE.



## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

13.2 L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre variazioni al contratto.

13.3 Nei casi previsti dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010 il fornitore è tenuto ad effettuare, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, i servizi sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a quelle indicate nel presente contratto, senza avere diritto a reclamare indennità o compensi a qualsiasi titolo richiesti fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo dovuto per la maggiore quantità di servizi richiesti.

13.4 Nel caso in cui le variazioni superino il limite sopra indicato, l'Amministrazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo avere acquisito il consenso dell'impresa esecutrice.

13.5 L'INDIRE si riserva inoltre la facoltà di chiedere, in alternativa, una variazione della fornitura, entro i limiti del 20% del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2040/1993, alle stesse condizioni contrattuali stabilite nel presente Contratto.

### **ART. 14 – TUTELA CONTRO AZIONE DI TERZI**

14.1 L'impresa aggiudicataria con l'affidamento del servizio assume:

- a) ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- b) ogni responsabilità per l'uso improprio dei locali dove sono sistemati gli Archivi;
- c) l'obbligo a tenere indenne l'Amministrazione degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui lo stesso dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato.

### **ART. 15 – ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO**

15.1 Sono a carico dell'impresa aggiudicataria ogni imposta o tassa, esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente al contratto di servizi oggetto del presente contratto, esclusa l'I.V.A. se dovuta che è a carico dell'Amministrazione committente.

15.2 Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura l'INDIRE intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del servizio fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico del Fornitore qualora venisse riscontrata una non conformità.

15.3 Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

### **ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

16.1 L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi:



MIUR

## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- d) nei casi di subappalto non autorizzati dall'INDIRE;
- e) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti, ovvero in caso di motivato esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione;
- f) qualora il fornitore perda i requisiti di carattere generale richiesti per l'affidamento della fornitura previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- g) mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.

16.2 Ove l'INDIRE ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà comunicarle e/o contestarle per iscritto all'Impresa, fissando un termine non inferiore a 20 giorni per le controindicazioni. Decorso tale termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

16.3 La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'INDIRE di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente. Al Fornitore pertanto sono addebitate le spese sostenute in più dall'INDIRE rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

16.4 L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **ART. 17 – PAGAMENTI**

17. 1 I pagamenti sono disposti previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni effettuate da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione e previo accertamento del rispetto degli adempimenti relativi al DURC e al conto dedicato di cui all'art. 22.

17. 2 Il Fornitore avrà diritto a pagamenti in acconto, nel corso della esecuzione del contratto, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00)

17. 3 Le fatture dovranno essere intestate all' Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, Via M. Buonarroti 10, Firenze e spedite all'Ufficio Finanziario corredate dal documento di rendicontazione che attesti gli estremi del servizio e delle prestazioni erogate.

17. 4 Il pagamento dell'importo delle prestazioni sarà effettuato, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura.



MIUR

## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

17.5 L'appaltatore non potrà pretendere interessi moratori per l'eventuale ritardo nel pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

17.6 Qualora venisse accertato che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulti irregolare, l'ente attiverà l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010 e, pertanto, il pagamento del corrispettivo rimarrà sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva e alla remissione di un nuovo DURC regolare.

### **ART. 18 – CONTROVERSIE**

18.1 Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'INDIRE, non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del contratto fino alla scadenza contrattuale.

18.2 Tenuto conto della peculiarità delle prestazioni e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle stesse a tutela degli interessi collettivi di cui l'Amministrazione è portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione del servizio sarà ritenuto contrario alla buona fede e, l'impresa, sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante dipendenti da tale interruzione.

18.3 Per tutte le controversie che dovessero sollevarsi in attuazione dell'appalto, è competente il Foro di Firenze.

### **ART. 19 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI**

19.1 I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 115 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

### **ART. 20 – CESSIONE DEL CREDITO**

20.1 Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'affidamento del servizio, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.

### **ART. 21 – SUBAPPALTO**

21.1 Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio il contratto, il quale non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D. Lgs. n. 163/2006. L'affidamento in subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06.

### **ART. 22 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

22.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi previsti in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dalle prestazioni contrattuali.

22.2 In particolare, al fine di consentire i pagamenti delle fatture, il Fornitore deve fare pervenire gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni eventuale successiva modifica che dovesse intervenire.





## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

22.3 Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e/o subcontraente, il codice identificativo gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP).

22.4 Il Fornitore di servizi è invitato altresì a riportare sulle fatture i codici CIG e CUP indicati negli atti di gara per favorire i controlli propedeutici al pagamento.

### **ART. 23 – DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

23.1 Con l'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato speciale, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti afferenti ai propri archivi, designa formalmente l'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale **“Responsabile esterno del trattamento”**.

23.2 L'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

23.3 Il Fornitore, in quanto consegnatario, è l'unico responsabile, sia penalmente che civilmente, della corretta tenuta e conservazione dei documenti presi in carico e del rispetto di tutte le vigenti normative in materia di trattamento e protezione dei dati personali e sensibili e, in particolare, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.

23.4 L'impresa aggiudicataria dovrà garantire l'integrità e l'inviolabilità dei documenti e/o dei dati conservati nei propri depositi, assicurare la sicurezza del trattamento delle informazioni e dei dati sensibili in essi contenuti, prevedere idonei livelli di protezione degli accessi.

23.5 L'impresa aggiudicataria impegna sé stessa e tutti i propri dipendenti ad attenersi al vincolo della riservatezza e a non utilizzare, non divulgare, non rendere disponibili in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi che non siano stati prima espressamente autorizzati dalla Amministrazione appaltante le informazioni su fatti e circostanze acquisite nell'espletamento del Servizio appaltato.

23.6 Alla impresa aggiudicataria quale Responsabile esterno del trattamento sono quindi affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

- a) designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003, quali “Incaricati del trattamento” tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati l'impresa aggiudicataria deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;
- b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- c) adottare tutte le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del D.Lgs. 196/03, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore ai sensi dell'art. 36 dello stesso Codice;
- d) adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- e) provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

- f) consegnare alla Amministrazione appaltante entro trenta giorni dalla data di inizio del servizio, un estratto del Documento Programmatico sulla Sicurezza, di cui all'allegato B del Codice Privacy, riportante la distribuzione dei compiti e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale della impresa aggiudicataria in materia di trattamento dei dati personali, nonché le misure di sicurezza adottate;
- g) consentire all'Amministrazione appaltante i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite.

In caso di inosservanza dei sopra elencati compiti, questa SA ha facoltà di dichiarare risolto in tutto o in parte il servizio appaltato, fermo restando che l'impresa aggiudicataria è tenuta a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, che da ciò dovessero derivare alla SA o ai terzi interessati.